

Disegno di legge concernente "Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna".

## Relazione

Il presente disegno di legge, nell'ambito del processo in atto di riorganizzazione complessiva dell'Amministrazione regionale, reca disposizioni per l'istituzione dell'Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito Avvocatura regionale, e disciplina le funzioni connesse al contenzioso giudiziale e stragiudiziale delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del sistema Regione, finora svolte dagli avvocati della Direzione generale dell'Area legale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), per effetto della competenza attribuita a detta Direzione generale dalle norme sull'organizzazione amministrativa della Regione (legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e legge regionale 13 novembre 1998, n. 31).

Il disegno di legge detta una disciplina coerente con l'art. 23 della legge professionale forense del 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che ha indicato quali requisiti necessari per l'esercizio della professione legale da parte di enti pubblici: a) l'esistenza di un ufficio legale, costituente un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura; b) la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta per gli avvocati; c) l'esercizio nell'interesse dell'ente dell'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.

Inoltre, si provvede al necessario recepimento della disciplina di cui all'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il disegno di legge da, altresì, positivo riscontro alla segnalazione della Corte dei conti (sezione regionale per il controllo della Sardegna) di cui alla relazione sul rendiconto generale della Regione Autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2013, capitolo XIII, in merito all'opportunità di "provvedere a regolamentare quanto prima l'attività dell'Avvocatura ed i profili professionali dei propri dipendenti avvocati in coerenza con il dettato della legge professionale forense e con le stesse previsioni regionali".

La figura dell'avvocato dipendente pubblico e, più in generale, l'Avvocatura degli enti pubblici, è diventata oggi sempre più strategica e richiede necessariamente che le amministrazioni si dotino di uno specifico ufficio, idoneo ad affrontare le richiamate problematiche. Infatti, nel corso degli ultimi anni il contenzioso giudiziario che coinvolge gli enti pubblici nelle diverse giurisdizioni ha avuto un notevole incremento, in termini sia quantitativi, sia qualitativi, anche in ragione dell'accrescimento per numero e complessità delle funzioni e delle materie devolute dallo Stato alle Regioni e agli enti locali. Tale



incremento assume ancor maggiore rilevanza in considerazione della intrinseca natura del contenzioso e delle funzioni in relazione ad esso esercitate.

Tale esigenza è sempre stata soddisfatta dalla Direzione generale dell'Area legale, ma per garantire al meglio le esigenze di indipendenza, autonomia e flessibilità nello svolgimento dell'attività legale, occorre adeguare l'organizzazione regionale e definire lo status giuridico ed economico del personale.

Più precisamente l'Avvocatura della Regione deve possedere una struttura organica ed organizzativa, posta in posizione autonoma ed equiordinata rispetto alle restanti strutture di massimo livello dell'amministrazione ed operante in posizione di indipendenza da tutti gli altri settori dell'ente medesimo; funzionalmente e strutturalmente collegata, pertanto, direttamente al Presidente della Regione (TAR Sardegna, sez. II, sentenza 14 gennaio 2008, n. 7).

Occorre, quindi, che il soggetto che di tale struttura abbia la responsabilità sia, da un lato, collocato in una posizione apicale nel comparto di riferimento che corrisponda a quella di ogni altro preposto alle altre strutture regionali e, dall'altro, non sia gerarchicamente subordinato nell'esercizio degli affari giuridico-legali afferenti le sue competenze, in guisa tale che non si possa, in astratto, configurare alcuna ipotesi di avocazione dell'affare (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 15 ottobre 2009, n. 932).

Sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa, non deve essere omesso, in considerazione della progressiva e continua crescita del contenzioso regionale, il vantaggio che l'Avvocatura della Regione permette di conseguire sotto il duplice profilo della trattazione pressoché esclusiva di tutto il contenzioso da parte dell'Ufficio (con conseguente risparmio degli ingenti onorari che sarebbero altrimenti dovuti ad avvocati esterni) oltreché in ragione dell'elevato dato percentuale delle cause vinte.

Deve, infine, evidenziarsi che per la Sardegna, quale Regione ad autonomia differenziata, l'organizzazione di un'Avvocatura all'interno del proprio apparato, con specifico ruolo e con collocazione distinta a garanzia dello svolgimento dei delicati compiti affidati, risponde ad una esigenza di riaffermazione dell'identità autonomistica, differenziata da quella statale.

Il disegno di legge in argomento si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 definisce le funzioni assegnate all'Avvocatura regionale, che corrispondono sostanzialmente a quelle sin qui svolte dalla Direzione generale dell'Area legale ma estese a tutte le amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del sistema Regione.

Viene prevista altresì la possibilità che la stessa possa assumere il patrocinio delle altre amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del sistema Regione sprovviste di ufficio legale interno.

L'articolo 2 conferma e sancisce la posizione di autonomia sia dell'Avvocatura complessivamente intesa, posta alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, rispetto alle altre strutture



amministrative dell'Amministrazione regionale, sia degli Avvocati regionali in conformità a quanto prescritto dalla legge di riforma forense n. 247 del 2012.

La disposizione assicura altresì lo svolgimento delle funzioni di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali in capo ad un servizio amministrativo di supporto all'Avvocatura.

L'articolo 3 definisce il personale dell'Avvocatura.

L'articolo 4 individua l'Avvocato generale della Regione.

L'articolo 5 detta norme in materia di inquadramento e trattamento economico degli Avvocati regionali. Tali aspetti, vengono demandati, nel rispetto di alcuni requisiti minimi previsti dall'articolo in argomento, alla contrattazione collettiva di cui all'art. 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998. La compiuta definizione dello status giuridico ed economico consente agli Avvocati regionali di svolgere in piena autonomia e con la massima efficienza il proprio operato. È infatti evidente la necessità di attuare la contrattazione separata di cui al succitato art. 58, comma 3, della l.r. n. 31/1998, assegnando agli stessi una disciplina separata rispetto al restante personale dell'Amministrazione regionale, dal punto di vista non solo retributivo (si rammenta che la legge di riforma forense ha esplicitamente riconosciuto agli avvocati degli enti pubblici il diritto ad trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta), ma anche in ordine ad altri aspetti attinenti al rapporto lavorativo, quali, ad esempio, l'orario di lavoro, che per giurisprudenza costante (da ultima, TAR Campania Napoli, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 547), deve essere flessibile e slegato dall'obbligo di rilevazione automatica delle presenze mediante "badge", ovvero ancora la frequenza dei corsi formazione e la relativa disciplina, giacché gli Avvocati sono tenuti all'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo le modalità e le condizioni previste dal Consiglio Nazionale Forense (art. 11, l. 247/2012).

L'articolo 6 disciplina le modalità di accesso tramite concorso pubblico nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 31 del 1998 all'Avvocatura regionale.

In fase di prima applicazione l'articolo 7 garantisce la continuità delle funzioni svolte dall'Avvocatura ed, in specie, delle cause pendenti prevedendo che i dipendenti attualmente impiegati nelle suddette funzioni presso le amministrazioni del sistema Regione continuino a svolgere le medesime funzioni presso l'Avvocatura fino all'espletamento del concorso pubblico di cui all'articolo 6, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 contiene la modifica degli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 1 del 1977.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.